

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 31 MAGGIO 1960

(57^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTI

indi del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici » (905) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 946, 949
BERTOLI	946
OLIVA	949
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	946, 949

« Modificazioni e proroga di norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina e dei territori montani » (955) (*D'iniziativa del senatore Cemmi*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	952, 955, 956, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967
BERGAMASCO	959, 966
CEMMI	953, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967
CONTI	954
MICARA, <i>relatore</i>	952, 953, 957, 960, 967
MOTT	954
OLIVA	955, 956, 962, 964, 965

PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	Pag. 954, 956, 957, 958, 960, 962, 963, 965, 966
RODA	953, 954, 956, 957, 958, 960, 961, 962, 964, 965, 966, 967
RUGGERI	965, 967

« Modificazione agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, concernente miglioramenti economici al personale statale in attività e in quiescenza » (990) (*D'iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	948, 952
BRACCESI	950
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	951
MOTT	951
OLIVA	951
RODA	951
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	950

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al Consorzio per la zona industriale nel porto di Ancona » (1008) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	967, 970, 971, 972
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	970, 971

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

57ª SEDUTA (31 maggio 1960)

OLIVA, f.f. relatore	Pag. 967, 970
PARRI	968
RODA	971, 972
RUGGERI	968, 970, 971, 972

Per l'84° genetliaco del senatore Paratore:

PRESIDENTE 946

La seduta è aperta alle ore 9,35.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Bosco, Braccesi, Conti, Franza, Giacometti, Mariotti, Micara, Minio, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri e Spagnolli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Cemmi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro De Giovine.

CENINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Per l'84° genetliaco del senatore Paratore

PRESIDENTE. Prima di iniziare i nostri lavori, mi onoro informare gli onorevoli commissari che oggi il nostro collega senatore Paratore compie 84 anni. Credo che, anche in sua assenza, la Commissione voglia esprimere il vivo augurio per una lunga prosecuzione della sua opera di legislatore. (Segni di generale consentimento).

**Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici » (905)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici ».

BERTOLI. Prima che la discussione generale sul disegno di legge venga iniziata, desidero far presente l'opportunità — ed

esprimo anche il parere del senatore Mariotti, che mi ha espressamente pregato di farlo — che nella seduta di oggi non si prenda alcuna decisione, poichè, trattandosi di un provvedimento molto complicato e che interessa varie categorie di dipendenti ed appare altresì di difficile soluzione, non ci sentiamo oggi in grado di discuterlo a fondo.

PRESIDENTE. Nulla in contrario che la preghiera del senatore Bertoli venga accolta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPAGNOLLI, relatore. Mi permetto innanzitutto informare la Commissione — prima di iniziare la mia relazione — che ho avuto l'incarico di redigere la relazione al disegno di legge al nostro esame perchè impegni di carattere internazionale non hanno consentito al relatore precedentemente nominato (il senatore Braccesi) di adempiere il mandato.

In riferimento, poi, a quanto è stato richiesto dai colleghi senatori Bertoli e Mariotti, mi limiterò a tenere la relazione; quindi potremo rinviare la discussione.

Non necessitano argomenti a dimostrazione dell'importanza di un efficiente e razionale ordinamento amministrativo-contabile, connesso alla complessità del fenomeno finanziario dello Stato, sempre più importante con la progrediente espansione della funzione sociale dello stesso (di inserimento positivo e diretto nella vita della società, di coordinamento, propulsione delle attività singole e consociate).

Nucleo di questo ordinamento è la Ragioneria dello Stato, articolata nella Ragioneria generale, nelle ragionerie centrali e regionali e nelle ragionerie provinciali, sentinelle avanzate a tutela della ordinata amministrazione delle finanze, organo di revisione posto tra l'amministrazione attiva e l'organo costituzionale di controllo, la Corte dei Conti, di cui peraltro ne condivide sostanzialmente tipiche funzioni costituzionali (osservanza della legge del bilancio).

Le funzioni di istituto tradizionali sono di natura amministrativa, e, come si è ora detto, anche costituzionale (controllo delle spe-

se, di merito e di legittimità — preparazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dello Stato e delle aziende autonome — atti economico-finanziari relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato e degli altri enti comunque sottoposti alla vigilanza ed alla tutela dello Stato).

Queste funzioni tradizionali implicano, peraltro, nella fase di adempimento, articolazioni e strutturazioni dell'organo, che si qualificano sul piano tecnico strumentale con l'evolversi dell'attività finanziaria dello Stato (ridimensionate sul piano quantitativo e qualitativo).

Non solo, ma a queste funzioni tradizionali si sommano altre, che caratterizzano l'attuale fase dinamica di intervento dello Stato nell'economia, funzione di propulsione, funzione di coordinamento, che si esplicano attraverso le « scelte » che non possono trovare fondamento solo nelle risultanze delle rilevazioni a valore.

Si richiede cioè ai fini dell'azione statale una attività di indagine di fatti e di sintomi, relativa a singoli settori ed aspetti sulla vita nazionale, per risalire alle relazioni generali e formulare principi, da cui trarre le scelte necessarie.

L'estrema complessità della gestione della azienda dello Stato e le intime correlazioni che l'avvincono all'economia generale della Nazione e all'economia internazionale richiedono l'effettuazione di queste indagini, anche sintomatologiche, a base talvolta quantitativa non necessariamente monetaria, ma anche solo qualitativa per la formazione di « serie sintomatiche » suscettibili di palesare andamenti e tendenze, guida meno incerta nel giudizio di « scelta ».

Il disegno di legge in esame si propone di adeguare l'organo alle funzioni.

È da auspicare che queste funzioni possano in futuro essere adempiute con l'adeguamento anche formale delle scritture e bilanci dello Stato, preannunciate dal Governo, atte a conferire chiarezza logica e omogeneità di contenuto alle scritture, ai fini conoscitivi ed orientativi, dell'azione statale ed

ai fini conoscitivi e di controllo degli amministratori.

Passando all'esame particolareggiato delle norme del disegno, si deve rilevare:

a) una maggiore qualificazione del personale delle carriere direttive sul piano funzionale e gerarchico (aumento degli organici nei gradi elevati di complessivi 89 posti per i coefficienti da 402 a 900 e diminuzione degli organici nei gradi inferiori di complessivi 287 posti per i coefficienti 229-271-325;

b) la istituzione di un Ispettorato generale per i servizi relativi agli affari generali, al personale e agli studi per l'amministrazione del personale (5.000 unità circa) per l'effettuazione di studi e ricerche sul piano economico e finanziario, atte a fornire elementi conoscitivi e informativi per l'azione dell'operatore statale;

c) la istituzione degli organici della carriera di concetto, come effetto di un ridimensionamento qualitativo delle funzioni del personale della carriera direttiva e l'attribuzione ai funzionari della carriera di concetto di mansioni di collaborazione e di predisposizione, nel campo computistico-contabile, di progrediente meccanizzazione, di atti e documenti per il personale direttivo. L'organico prevede complessive 250 unità;

d) il rinnovamento del ruolo della carriera esecutiva, con complessive 900 unità, tripartito nelle prime tre qualifiche (coefficienti 157-180-202) per consentire il disimpegno con personale distinto di mansioni distinte (copia, foto-riproduzione, meccanizzazione).

Per la ragioneria provinciale non è prevista la costituzione di centri meccanografici, e quindi è possibile una qualificazione meno rigida del personale esecutivo;

e) l'istituzione di un ruolo del personale ausiliario dei servizi centrali di 300 unità e di 200 unità per le ragionerie provinciali per porre fine agli inconvenienti fin qui rilevati dell'utilizzo di personale di altre amministrazioni o avventizi.

L'attuazione del disegno di legge è articolata come appresso:

a) per la carriera direttiva dei servizi centrali è prevista per l'immissione nella qualifica iniziale l'applicazione delle disposizioni riguardanti il personale delle carriere tecniche (titoli di studio qualificati, come la laurea in economia e commercio). L'equiparazione delle qualifiche dei ruoli previsti dal disegno con quelli previsti dallo Statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3) è effettuata in base ai rispettivi coefficienti di stipendio. È chiarita anche, con pieno riconoscimento dei diritti acquisiti (anzianità e grado), la posizione degli ex dipendenti del Ministero Africa italiana (art. 10);

b) per la carriera di concetto, il cui ruolo è di nuova istituzione per i servizi centrali, è prevista l'immissione, su domanda, e per il 50 per cento dei posti previsti per ciascuna delle qualifiche, del personale dei ruoli della carriera speciale delle ragionerie provinciali dello Stato (impiegati di ruolo ordinario provenienti da regolare concorso). Per la sola qualifica iniziale è prevista l'immissione, per esame, degli impiegati dei ruoli aggiunti (ex ruolo transitorio) della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Mentre non sorge alcun problema per il personale della carriera speciale, di cui al primo comma dell'articolo 11 del disegno di legge, si devono rilevare i riflessi sfavorevoli, che l'applicazione del secondo comma dell'articolo 11 provocherebbe sullo stato economico di quegli impiegati di ruolo aggiunto delle ragionerie provinciali in servizio da 15-20 anni presso i servizi centrali (attualmente in numero di 109).

Il Titolo primo — capo 1º — della parte quarta del richiamato statuto degli impiegati civili dello Stato, agli articoli 344, 345, 346 e 347 reca le norme regolatrici dello stato giuridico ed economico del personale dei ruoli speciali transitori, norme che prevedono particolari limiti di carriera per il personale direttivo e di concetto (le due sole qualifiche iniziali) e la partecipazione agli esami di promozione per merito distinto e di idoneità a particolari condizioni.

Le richiamate norme generali dello Statuto non sembrano peraltro realizzare, nel caso in esame, l'*optimum aequitatis*.

La Ragioneria generale ha alle sue dipendenze nei suoi servizi centrali 109 impiegati di ruolo aggiunto, i quali furono inquadrati nei ruoli transitori delle ragionerie provinciali solo perchè non erano previsti ruoli transitori per il personale di concetto nella amministrazione centrale (bisogna ricordare che l'istituzione del ruolo di concetto è attuata solo con il disegno in esame).

Detto personale ha acquisito capacità tecniche qualificate nel disimpegno di funzioni di istituto, anche di qualifica superiore a quella rivestita; ha maturato interessi economici e familiari legati alla permanenza a Roma, che non è equo disconoscere.

Le difficoltà opposte dalla lettera dello Statuto potrebbero essere superate con l'opportuno temperamento dell'esigenza di ossequio alle norme e di rispetto dei diritti ed interessi quesiti dal personale in discorso. Si potrebbe cioè modificare il secondo comma dell'articolo 11, prevedendo, per l'altro 50 per cento dei posti previsti in organico per ciascuna delle qualifiche del ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale, l'ammissione per esame di idoneità degli impiegati dei ruoli aggiunti delle ragionerie provinciali dello Stato rivestenti la qualifica corrispondente o inferiore, ma in possesso dell'anzianità prevista dall'articolo 166 dello Statuto e che abbiano prestato servizio ininterrottamente presso i Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

È ben vero che per altre Amministrazioni (Ministero dei trasporti per l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione con legge 1 febbraio 1960, n. 20 e Ministero di grazia e giustizia per le Cancellerie e Segreterie giudiziarie con legge 17 febbraio 1958, n. 60), si è provveduto alla immissione di personale del ruolo aggiunto nei ruoli ordinari nella qualifica rivestita all'atto del passaggio, *sic et simpliciter* per le Cancellerie giudiziarie e a particolari condizioni per l'Ispettorato della motorizzazione civile (inquadramento dopo lo

ultimo impiegato già di ruolo ordinario della stessa qualifica e dopo l'immissione nei ruoli organici del personale già dei ruoli del Ministero dell'Africa italiana e dei ruoli dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio presso l'Ispettorato). Ma riteniamo che la tutela del buon andamento dei servizi della Ragioneria dello Stato potrebbe essere assicurata maggiormente subordinando il trasferimento nei ruoli ordinari o di concetto dei servizi centrali della Ragioneria del personale dei ruoli aggiunti in servizio presso gli stessi uffici al superamento di un esame di idoneità, oltre che al possesso dei requisiti richiesti (titolo di studio e anzianità);

c) per il personale della carriera esecutiva e ausiliaria è previsto il trasferimento da altre Amministrazioni con le modalità stabilite dall'articolo 199 dello Statuto.

Alla luce delle considerazioni su esposte si esprime parere favorevole al provvedimento con il seguente emendamento proposto al secondo comma dell'articolo 11:

« All'altra metà dei posti, di cui al primo comma, si provvederà, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al conferimento mediante esami di idoneità, al quale saranno ammessi a partecipare gli impiegati di ruolo aggiunto delle carriere speciali di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, in servizio presso l'Amministrazione centrale da almeno 10 anni in possesso del titolo di studio prescritto (diploma di ragioniere e perito commerciale, e dell'anzianità prevista per la qualifica da conferire) ».

Occorrerà, infine, aggiungere un articolo 12-bis concernente l'onere derivante dal riordinamento proposto:

« Alla copertura degli oneri derivanti dal riordinamento dei ruoli di cui agli articoli precedenti, si provvederà mediante la riduzione di corrispondente importo dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 ».

PRESIDENTE. Ringrazio, anche a nome della Commissione, il senatore Spagnoli per la esauriente completa relazione.

SPAGNOLI, *relatore*. Se l'onorevole Presidente consente, vorrei aggiungere, che le numerose pressioni, di cui sono stato oggetto, fanno presente altre particolari aspirazioni degli impiegati delle ragionerie provinciali, degli impiegati delle ragionerie centrali, degli impiegati delle singole amministrazioni che dipendono dalla Ragioneria generale. Pertanto, se questa mattina avessi dovuto riferire anche su questi altri ulteriori elementi, prospettati attraverso i documenti che mi sono stati inviati, avrei dovuto dilungarmi oltre misura.

Ho ritenuto, quindi, opportuno soffermarmi solo su quella che mi è sembrata una impostazione equitativa per gli appartenenti ai ruoli aggiunti senza, per il momento, esprimere un giudizio su altri eventuali emendamenti.

OLIVA. Desidererei chiedere al relatore, senatore Spagnoli, un chiarimento sull'articolo 11 del provvedimento, in modo da poter maturare una qualche opinione in merito: vorrei, cioè, conoscere per quale ragione, una volta introdotto il criterio dell'esame, non lo si estenda a tutto il personale delle ragionerie provinciali e delle ragionerie centrali.

PRESIDENTE. Dato che la discussione viene aggiornata pregherei il senatore Oliva di riproporre in altra sede il quesito or ora posto.

Propongo pertanto, in accoglimento della richiesta avanzata dal senatore Bertoli, che il seguito della discussione sia rinviato ad una prossima seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri: « Modificazione agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, concernente miglioramenti economici al personale statale in attività e in quiescenza » (990)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di

iniziativa dei senatori Tarbucchi ed altri: « Modificazione agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, concernente miglioramenti economici al personale statale in attività e in quiescenza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P A G N O L L I, *relatore*. Il disegno di legge in esame prevede modifiche alle norme applicative della « scala mobile » estesa alle retribuzioni del personale statale in attività ed in quiescenza con la legge 27 maggio 1959, n. 324.

In particolare, stabilisce che la variazione in diminuzione dell'indice del costo della vita si rifletterà sulle misure della indennità speciale istituita con la richiamata legge, solo se lo scarto tra il per cento della stessa e di quelle arrotondate che ha determinato le misure in atto dell'indennità sarà pari o superiore all'unità.

La citata legge con l'articolo 1 attribuisce, come è noto, una indennità integrativa speciale applicando su una base determinata la percentuale di variazione dell'indice del costo della vita intervenuta tra il giugno 1956 (fatto uguale a 100) e l'anno solare immediatamente precedente a quello di applicazione dell'indennità (il primo esercizio finanziario di applicazione è stato il corrente 1959-60 con una indennità pari al 6 per cento della fascia retributiva, per essere intervenuta una variazione nell'indice del costo della vita tra il giugno 1956 e l'anno 1958, del 5,52 per cento arrotondato al 6 per cento).

L'indennità per l'esercizio 1960-61 e seguenti sarà quella fissata per l'esercizio precedente modificata in più o in meno in relazione a variazioni percentuali del costo della vita intervenute nell'anno solare immediatamente precedente rispetto al giugno 1956, trascurando le frazioni dell'unità di variazione fino a 0,50 e arrotondando per eccesso le frazioni superiori.

Con il disegno di legge in esame si vuol rendere operante la scala mobile in senso aumentativo per variazioni dell'indice anche di frazione dell'unità fino a 50/100 ed in senso diminutivo per variazioni dell'indice non inferiore all'unità.

La relazione parla di difficoltà applicative (complessità dei conteggi) per variazioni dell'indice inferiore all'unità; si potrebbe sostenere una analoga motivazione per variazione in senso aumentativo della scala mobile.

Non sfugge a nessuno di noi l'effetto positivo del provvedimento nei riflessi del contenuto monetario della retribuzione, che si accompagna ad un incremento reale del reddito del pubblico impiego, quando si rende anelastica la scala mobile nelle fasi di diminuzione del costo della vita.

Non sarebbe completa l'analisi del provvedimento in esame, se ci dissimulassimo che l'applicazione anelastica del congegno della scala mobile nel solo senso della diminuzione dell'indennità, rilevato anche in relazione all'accordo interconfederale del gennaio 1957 per rapporti di lavoro privato, ha suscitato perplessità e rilievi in quanto il mancato trasferimento nel costo del lavoro della integrale diminuzione dell'indice irrigidisce il costo stesso (specie nella fase congiunturale negativa, che suole caratterizzarsi con flessione di prezzi) e diminuisce la capacità competitiva dell'azienda.

Anche per la pubblica amministrazione la anelasticità della scala mobile fa lievitare il potere di acquisto del pubblico impiego, eccita maggiori consumi ed in definitiva trasferisce nella zona dei consumi dei mezzi finanziari che potrebbero trasferirsi nella zona degli investimenti (investimenti pubblici).

La pubblica amministrazione deve ricercare le vie della sua maggiore produttività con l'affinamento della sua tecnica operativa e con la riduzione dei suoi costi, a parità di servizi e beni prodotti: ogni misura che contrasti con questo necessario orientamento è auspicabile che sia evitata.

Questo era doveroso porre in rilievo, in linea di principio.

All'atto pratico, poi, non è chi non veda le ragioni di convenienza del provvedimento, che del resto porta il nome di colleghi che appartengono ad ogni settore della Commissione e che, pertanto, vi invito ad approvare.

B R A C C E S I. Desidererei sapere perchè la presente legge decorrerà dal 1° luglio

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)57^a SEDUTA (31 maggio 1960)

1959, come è appunto stabilito nell'articolo 2 del disegno di legge.

SPAGNOLLI, *relatore*. Come ho già detto, tale modificazione è stata resa necessaria da una certa difficoltà di conteggio; tuttavia, e ne ho fatto una questione di ordine equitativo, a mio avviso, non si vede il perchè la si debba applicare soltanto in un senso.

Da una breve indagine che ho svolto mi risulta che tale problema è stato posto anche in sede di trattative del contratto interconfederale dell'industria. Infatti, si è sostenuto che, in tale maniera, si commette qualcosa di ingiusto dal punto di vista equitativo, in quanto si viene a regalare un qualcosa sottraendolo (ecco, appunto, l'osservazione che è stata fatta) all'azione produttivistica dello Stato, che potrebbe, al contrario, utilizzare tali percentuali, sia pure modeste, per scopi di investimento produttivistico.

Tale è la sottigliezza che io ho potuto osservare.

MOTT. Tengo a sottolineare che, se si riscontra una difficoltà nel conteggio per quanto riguarda la riduzione, qualora lo scarto non raggiunga l'unità, tale difficoltà si riscontrerà ugualmente per quanto riguarda l'aumento.

Pertanto, la modificazione della legge numero 324 o vale in tutti e due i casi o, altrimenti, non ha senso.

RODA. Ricordo perfettamente che, anche nella discussione sulla legge 27 maggio 1959, n. 324, era stata considerata l'eventualità di non applicare una riduzione della indennità, se la differenza, rispetto all'indice rapportato al giugno 1956, fosse stata inferiore all'unità.

Tuttavia, faccio presente che tali osservazioni, da un punto di vista pratico, non hanno una consistenza rilevante: se noi teniamo presente, infatti, che una variazione inferiore all'unità, rispetto all'indice del giugno 1956, che si considera uguale a 100, implicherebbe una variazione inferiore all'unità

di un centesimo, e quindi una variazione dello 0,99, e se teniamo conto del fatto che gli stipendi medi del personale possono essere calcolati nella misura di 60.000 lire mensili, cioè di 2.000 lire al giorno, possiamo vedere che lo scarto di un'unità, sia nel caso di un aumento che di una diminuzione, sarebbe di 20 lire al giorno e che, pertanto, scarti inferiori, che implicano variazioni in più o in meno, non sarebbero da considerarsi, per il semplice fatto che il loro computo comporterebbe un costo superiore al vantaggio ricavabile.

Quindi, mi sembra opportuno non insistere tanto sulla questione se questi calcoli si faranno soltanto in occasione di un aumento e non anche di una diminuzione: infatti, la esperienza ci insegna che, fino ad oggi, le variazioni dell'indennità non sono mai avvenute per scarti inferiori all'unità.

Non vedo, quindi, il motivo per cui si debba insistere su questa sottigliezza: si tratta di una questione che potrebbe essere paragonata a quella del sesso degli angeli, che non si riuscirà mai a superare.

OLIVA. Ritengo che l'osservazione fatta dal senatore Mott, che non è tra i firmatari del disegno di legge in esame, abbia la sua importanza su un piano indicativo; vorrei, comunque, esporre il motivo per cui mantengo il mio punto di vista.

Sono del parere che, probabilmente, lo Stato, se stabilisse di applicare la riduzione nel caso che vi fosse uno scarto minore dell'unità, verrebbe a spendere, per attuare la variazione, tutto quello che ne ricaverrebbe e, quindi, non risparmierebbe nulla.

Pertanto, il punto sostanziale è questo: lo Stato, risparmiando nell'applicare la riduzione, spenderebbe ciò che toglierebbe ai dipendenti.

Questo è l'unico motivo per cui esprimo voto favorevole al disegno di legge in discussione.

DE GIOVINE. *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha alcuna eccezione da fare e si dichiara d'accordo sul disegno di legge in esame.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)57^a SEDUTA (31 maggio 1960)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 e al primo comma dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è aggiunto il seguente periodo:

« In ogni caso l'indennità suddetta non potrà ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha determinato la misura in atto dell'indennità stessa, non raggiunge l'unità ».

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1959.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Se i colleghi sono d'accordo, per venire incontro alle esigenze manifestate prima dell'inizio della riunione odierna, possiamo rinviare al pomeriggio il seguito della odierna seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(La seduta, sospesa alle ore 10,20, è ripresa alle ore 17).

Presidenza del Presidente BERTONE

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Cemmi: « Modificazioni e proroga di norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina e dei territori montani » (955)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge di iniziativa del senatore Cemmi: « Modificazioni e proroga di norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina e dei territori montani ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M I C A R A , relatore. Il disegno di legge presentato dal senatore Cemmi mira a portare delle modifiche ed a stabilire delle proroghe a norme di legge già in atto, e precisamente alle leggi 25 luglio 1952, numero 991, e 6 agosto 1954, n. 604, concernenti norme a favore dei territori montani e della piccola proprietà contadina.

Le proposte presentate si potrebbero dividere in tre categorie. Vi sono le proposte che tendono a stabilire dei nuovi termini, in sostituzione di quelli precedentemente fissati, che sono in scadenza (per la legge n. 604, ad esempio, la scadenza cade alla fine del mese di giugno) e per cui ci vuole una riapertura di termini, a tempo indeterminato.

Altre norme tendono ad estendere ad una legge o all'altra, per ragioni di analogia, le disposizioni in favore della proprietà contadina o dei terreni montani, che figurano nelle leggi nn. 604 e 991.

Una terza parte di queste disposizioni, infine, si propone, credo in base all'esperienza professionale del collega Cemmi, di chiarire determinate situazioni e di interpretare adeguatamente disposizioni di legge già vigenti, in taluni casi, mentre in altri casi tende a portare innovazioni e ulteriori chiarimenti su determinati rapporti che il proponente ha ritenuto fosse utile chiarire.

Ritengo che la maniera migliore per discutere questo disegno di legge sia quella di esaminare i singoli articoli, soffermandoci così, concretamente, sul loro contenuto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le esenzioni fiscali concesse per gli atti posti in essere per la formazione e l'arro-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

57ª SEDUTA (31 maggio 1960)

tondamento della piccola proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, modificata con la legge 1º febbraio 1956, n. 53, e quelle concesse con l'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificata con l'articolo unico della legge 13 gennaio 1955, n. 21, e con la legge 26 marzo 1956, n. 266, si applicheranno anche dopo la scadenza prevista nelle leggi sopra richiamate.

M I C A R A , *relatore*. In questo articolo si stabilisce che le esenzioni fiscali concesse dalle leggi nn. 604 e 991 (che vanno a scadere l'una nel mese di giugno e l'altra dopo breve tempo), si applicheranno ancora dopo la scadenza dei termini previsti dalle suddette leggi, senza alcun limite di tempo.

R O D A . Vorrei osservare che quando sono state discusse quelle due leggi abbiamo stabilito anche un termine, e nel far questo abbiamo certamente seguito un determinato criterio di valutazione. Non entro con questo nel merito del provvedimento, ed anzi potrei anche dire che trovo giusta questa modifica, ma se i motivi che ci hanno indotto a fissare un termine sono validi e se questo termine risponde ad un concetto e ad uno scopo preciso, potrei solo capire che si dia una proroga al termine in questione.

Ma togliere qualsiasi scadenza a queste agevolazioni fiscali che cosa significherebbe?

M I C A R A , *relatore*. Chiedo scusa al collega Roda se lo interrompo, ma vorrei chiarire che lo scopo per cui queste facilitazioni, legate ad una scadenza, sono state date, è uno scopo che resta sempre permanente. quello cioè di facilitare la formazione della proprietà contadina e montana. Fino a che queste esigenze e queste condizioni obiettive permarranno, sembra giusto concedere il medesimo trattamento che, nel tempo, hanno avuto gli stessi casi che si sono già verificati.

R O D A . Ecco, quindi, che la mia osservazione aveva ragion d'essere. È chiaro che le due leggi precedentemente approvate hanno lo scopo di ovviare ad alcuni determinati inconvenienti, e fino a quando questo

scopo non sarà raggiunto, sussiste la necessità di rimanere nel fine che quelle leggi si prefiggono. Ma se noi non fissiamo un termine vi saranno altre difficoltà. Infatti, ad un certo momento, può essere che si arrivi a ricostituire questa proprietà contadina e montana, che oggi è spezzettata, ed evidentemente da quel momento in poi le agevolazioni fiscali non avranno più ragione di esistere. Però, sussisteranno ancora se, come ho detto, non fissiamo una scadenza.

Abbiamo dato un termine, e non vi è motivo per cui un termine non si debba mantenere, magari più largo. Evidentemente, se entro un certo periodo di tempo, uno, tre, cinque anni, constateremo che la necessità impone e vuole che rimangano ancora valide queste norme di agevolazione fiscale, potremo sempre fissare un altro termine.

Se abbiamo studiato delle leggi per raggiungere uno scopo è perchè crediamo in queste leggi e crediamo nel fatto che queste leggi, dopo un determinato numero di anni, riescano a perseguire quello scopo; se, però, non fissiamo una scadenza, allora, praticamente, svuotiamo di contenuto le leggi stesse, dimostrando di non credere alla loro efficacia.

Si tratta, soprattutto, di salvaguardare una questione di principio.

Proporrei, pertanto, di stabilire un termine, anche il più largo possibile, riservandoci, eventualmente, di concedere una nuova proroga qualora alla scadenza di detto termine si dovessero ancora verificare quelle situazioni che attualmente si verificano.

C E M M I . Ovviamente, quando la materia in questione è stata regolamentata, i legislatori non potevano avere la sapienza infusa per conoscere quando le leggi avrebbero potuto cessare di trovare applicazione nell'ambito obiettivo della situazione agricolo-contadina e montana. Sono quindi state fatte varie proroghe per queste norme, come del resto è anche avvenuto per quelle concernenti l'edilizia.

Ora, non è vero che non fissando un termine svuotiamo di contenuto il provvedimento in esame; l'applicazione di questi benefici fiscali è legata a situazioni obiettive (del-

la proprietà) e soggettive (di coloro che tali benefici richiedono); e quando queste condizioni, obiettive e soggettive non si verificheranno, la legge non troverà più applicazione.

Inoltre, mi sembra per lo meno ottimistico pensare che, in una situazione quale è la nostra, di polverizzazione della proprietà contadina, in cinque o dieci anni si possa ovviare alla situazione medesima; e posso portare l'esempio di un comune di duemila abitanti o poco più, in cui vi sono circa trentamila particelle catastali, di puro terreno coltivabile, senza contare i due terzi di territorio che forma bosco. Come si può pensare che in pochi anni si possa arrivare alla formazione di proprietà sufficientemente estese?

Pertanto, non fissando un termine alle agevolazioni previste dal disegno di legge, ritengo non si faccia alcuna offesa al concetto di validità, che tutte le leggi in sé hanno; e mentre allo stato attuale questo provvedimento potrà trovare applicazione per dieci, venti o cento casi, tra dieci anni può essere che trovi applicazione per un solo caso. Per questi motivi non vedrei alcuna difficoltà nella proroga a tempo indeterminato.

M O T T . Dobbiamo poi pensare che anche in montagna si muore e che, in caso di morte, la proprietà va in vendita o viene divisa tra gli eredi così che si continuerà ad avere la piccola proprietà spezzettata.

R O D A . Il collega Cemmi, in altri termini, dice che queste norme oggi potranno trovare applicazione, ad esempio, per una quindicina di casi, in conseguenza della situazione generale, ma che in un domani, per effetto di queste disposizioni, la situazione muterà ed anziché su un numero X di casi, la legge verrà applicata su un numero X di casi, con denominatore più alto.

La mia idea, tuttavia, è molto semplice. Noi dobbiamo dare un contenuto a questo disegno di legge, un contenuto di trasformazione di altre leggi; allora è chiaro che se questa è la nostra intenzione, se dobbiamo dare un contenuto di trasformazione, economica o sociale, dobbiamo stabilire un termine. Non assegnando questo termine verrem-

mo a svalutare la portata di queste disposizioni, indipendentemente dal fatto, poi, che qui si sancirebbe un principio, a mio sommo parere, molto pericoloso.

Comunque, fatta questa considerazione di carattere generale che, per mia coscienza, sentivo di dover fare, mi arrendo alle considerazioni di fatto che sono state messe in luce dal proponente, senatore Cemmi.

C O N T I . Vorrei dire poche parole, unicamente in relazione all'osservazione fatta dal collega Roda, che, a prima vista, può sembrare importante, ed alla quale ha risposto il senatore Cemmi spiegando che, in sostanza, queste disposizioni diventano inoperanti non appena tutte le situazioni, obiettive e soggettive, siano risolte, con il perseguimento degli scopi prefissi.

Mi permetto di ricordare un precedente, un glorioso precedente: sempre in questa materia, c'è stato un Congresso, presieduto da Luzzatti, nel 1912, per ovviare, appunto alla polverizzazione della proprietà. Nonostante che questo problema sia stato, fin d'allora, studiato a fondo, ci troviamo ancora oggi nella stessa identica situazione.

Ciò sta a dimostrare quindi, che il problema esiste e sta a dimostrare la necessità che queste agevolazioni abbiano un carattere di durata nel tempo, finché le situazioni, obiettive e subietive, come ha rilevato il collega Cemmi, non siano superate. Soltanto col tempo si creerà la condizione per superare queste situazioni di difficoltà; per questo mi sembra inopportuno stabilire un termine.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il rappresentante del Governo ha avuto, ed ha tuttora, qualche perplessità in rapporto a questa, non proroga di termini, ma apertura all'infinito; e la perplessità deriva da un principio di carattere costituzionale, perché la legislazione tributaria deve essere generale ed uniforme per tutti i cittadini. Per questo il Governo preferirebbe che fosse stabilita una scadenza di termini, se pure molto lontana nel tempo.

Tuttavia, come è stato giustamente osservato dal senatore Mott, purtroppo si muore anche in montagna e quindi queste proprie-

tà, eventualmente già arrotondate, vengono naturalmente ad essere divise in più piccole quote che, a loro volta, hanno bisogno di arrotondamento.

Date queste situazioni di fatto e se la Commissione ritiene di poter superare l'inconveniente derivante da quel principio di carattere costituzionale cui ho ora accennato, il rappresentante del Governo non insiste e si rimette alle decisioni della Commissione stessa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Per godere del trattamento tributario di favore di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, e della legge 13 gennaio 1955, n. 21, modificata con la legge 26 marzo 1956, n. 266, limitatamente ai contratti di valore non superiore a lire 200.000, il certificato dell'Ispettorato agrario o rispettivamente dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste può essere sostituito da attestazione del Sindaco del Comune dove si trovano i beni oggetto dell'atto per il quale è domandato il trattamento di privilegio. Nel caso che, in sede di revisione, il valore dei beni trasferiti venga definito in misura superiore a lire 200.000, le parti che abbiano goduto del trattamento di favore con la produzione del solo certificato del Sindaco dovranno produrre la documentazione completa entro 90 giorni dalla data in cui l'accertamento di valore è diventato definitivo.

O L I V A . In questo articolo si parla di contratti di valore non superiore a lire 200.000. È questo un valore assoluto?

C E M M I . Ritengo di poter dare qualche chiarimento in proposito. Osservo, innanzi tutto che questo articolo 2 deriva da una promessa formale fatta al sottoscritto, nel maggio 1959, quando è stata approvata la legge n. 355, con la quale l'importo della

aliquota di registro è stato elevato da 2 a 4 lire per ogni cento lire. Presentai allora una proposta in cui sostenevo che le piccolissime proprietà contadine non erano in grado di produrre una documentazione per le agevolazioni fiscali, in quanto tale documentazione sarebbe costata del denaro, più o meno equivalente al costo delle tasse per valori fino a 200.000 lire; si sarebbe quindi dovuta stabilire una certa gradualità.

Mi si rispose che in quel momento non si poteva provvedere, ma fui invitato a presentare un disegno di legge che ovviasse a tale inconveniente, assicurandomi l'approvazione, perchè le mie osservazioni furono riconosciute giuste.

Desidero rilevare anche in questa sede che per ottenere le agevolazioni fiscali, sia per la piccola proprietà contadina che per i territori montani, occorre produrre una documentazione che viene a costare dalle 3.000 alle 7.000 lire, a seconda della distanza della proprietà dal luogo in cui risiedono gli uffici che devono rilasciare i documenti, come il certificato dell'Ispettorato dell'agricoltura e delle foreste, il certificato catastale e così via. E se si manda qualcuno a fare l'ispezione catastale, questa costa circa 2.000 lire, poi c'è l'urgenza, poi le carte bollate, perchè mentre i documenti normali sono esenti da imposta, questi sono invece soggetti alla tassa di bollo.

Si può davvero pensare che il contadino possa, entro il limite di 200.000 lire, produrre questa documentazione, quando il costo di tale documentazione ammazza, per così dire, il valore della tassa?

E siccome in queste zone ogni acquisto è fatto a scopo di arrotondamento della proprietà, perchè in montagna nessuno compra per speculare (e la speculazione su 200.000 lire sarebbe controproducente anche in pianura, perchè l'atto in sé costa di più, anche senza tasse) io ritengo che si debba venire incontro a questa povera gente, altrimenti si sarà fatta una legge che serve per i grossi proprietari e non per i piccoli.

Ritengo che il Ministero non sollevi difficoltà su questo punto, se vuole rimanere fedele alla promessa fatta, come ritengo voglia rimanere.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo riconosce l'esattezza del richiamo storico fatto dal senatore Cemmi in merito all'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Le agevolazioni tributarie previste dallo articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, si applicano anche per i trasferimenti delle case non situate nel fondo, ed anche censite in catasto fabbricati, quando sia accertato, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 13 gennaio 1955, n. 21, che l'acquisto è fatto allo scopo di dotare piccole proprietà coltivatrici di fabbricati destinati all'abitazione, al ricovero del bestiame, al ricovero e alla custodia dei prodotti, delle sementi, dei concimi, dei mangimi e dei mezzi di coltivazione, alla prima lavorazione dei prodotti.

Nei territori montani le norme di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, si applicano anche ai trasferimenti di proprietà e agli atti di permuta di fabbricati fatti a scopo di riunire in uno stesso proprietario parti del medesimo fabbricato, quando il valore della parte di fabbricato oggetto del contratto non superi le lire 500.000.

R O D A . Anche su questo articolo desidererei fare una osservazione riguardante l'ultima parte del secondo comma dove si dice: «... quando il valore della parte di fabbricato oggetto del contratto non superi le lire 500.000».

Mi pare che, data la località cui si riferisce la applicazione di questa norma, la somma di 500.000 lire (ne ho già parlato con il proponente, senatore Cemmi) sia eccessiva; proporrei, pertanto, che fosse ridotta a 200.000, per armonizzare la norma con quanto dispone l'articolo precedente, o a 250.000.

O L I V A . Mi permetto di rilevare che la cifra di 200.000 lire, di cui all'articolo 2,

mi era sembrata troppo scarsa, nè vi è, del resto, motivo di incongruenza tra le 200.000 lire di cui all'articolo precedente e le 500.000 che si riferiscono al valore del fabbricato, perchè il fabbricato, sia pure in montagna, vale obiettivamente di più del solo terreno che molto spesso si trova in zone lontane o isolate.

Pertanto, se non si vuole conservare la cifra di 500.000 lire, non ho niente da dire, ma mi sembra che non sia giusto fare coincidere questa cifra con quella dell'articolo precedente.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Faccio presente che il senatore Cemmi, con l'esperienza che ha, acconsentirebbe alla riduzione a 200.000 lire.

C E M M I . Il mio consenso è dovuto al fatto che desidero andare incontro alle difficoltà del Ministero ed ho stabilito nell'articolo precedente la cifra di 200.000 lire non perchè ritenessi assolutamente giusto questo valore, ma perchè ero certo che se avessi stabilito un valore più elevato, questo non sarebbe stato accettato. Certo è che la somma di 200.000 lire rappresenta una cifra troppo bassa e sono d'accordo con il senatore Oliva nel ritenere che non vi può essere alcuna comparazione tra l'oggetto dell'articolo 2 e quello dell'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Nell'articolo in questione si parla di « fabbricati destinati all'abitazione, al ricovero del bestiame, al ricovero e alla custodia dei prodotti, delle sementi, dei concimi, dei mangimi e dei mezzi di coltivazione, alla prima lavorazione dei prodotti ».

Riterrei, pertanto, ragionevole stabilire anche per questo articolo il valore di lire 200.000 per avere una legge più uniforme.

O L I V A . Si potrebbe però arrivare a 300.000 lire.

P R E S I D E N T E . Mi permetto di insistere sul valore di 200.000, che mi sembra più giusto.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Roda successivamente fatto proprio dal Governo, tendente a sostituire, alla fine dell'articolo 3, le parole « lire 500.000 » con le parole « lire 200.000 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

Le agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, modificata con la legge 1º febbraio 1956, n. 53, e della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificata con la legge 13 gennaio 1955, n. 21, si applicano anche ai conguagli tra dividendi risultanti da atto divisionale, anche se i conguagli siano accertati successivamente alla registrazione degli atti, limitatamente ai terreni e fabbricati assegnati a coltivatori diretti, semprechè sia documentato, nelle forme previste dalle singole leggi, che sussistano relativamente ai terreni e ai fabbricati per i quali è richiesto il trattamento di favore gli elementi richiesti dalle leggi stesse.

Nel caso che l'esistenza di conguagli risulti dall'accertamento, i contraenti avranno 90 giorni dalla data del concordato o dalla data in cui l'accertamento di valore sia divenuto definitivo per produrre la documentazione prevista dalle leggi.

R O D A . Desidererei avere un chiarimento circa la portata del primo comma dell'articolo.

C E M M I . Se il Presidente lo consente, potrei chiarire io stesso anche questo argomento.

L'imposta di divisione non è imposta di trasferimento, in quanto l'atto di divisione è un atto dichiarativo di proprietà; quindi si tratta, in sostanza, di una tassa graduale, dell'1 per cento. Ora, se nella divisione il valore del bene assegnato corrisponde a quello della quota di diritto, non si compie

alcun trasferimento, ma se a una persona con quota di diritto x viene assegnato un bene che vale $x+y$, su quell' y , cioè sulla differenza, costui deve pagare la tassa di trasferimento.

E faccio un esempio: se due fratelli hanno ciascuno una metà di un podere che vale 1 milione ed uno di essi viene a prendere un valore di 750.000 lire, l'altro un valore di 250.000, quello che prende di più deve pagare la tassa di vendita sul valore di 250.000 lire, cioè sulla differenza.

Ora, se questo è dichiarato nell'atto, rientra nelle regole. Senonchè il nostro fisco — e chi fa la mia professione lo sa bene — in ogni caso, o in quasi tutti i casi, anche quando il conguaglio non è messo in atto dalle parti, lo rileva sempre, in sede di accertamento di valore, anche nei casi in cui matematicamente il terreno è diviso a metà tra i dividendi. Allora, mi domando, per quale motivo, se mi si dà di diritto la possibilità di usufruire di queste norme quando il conguaglio lo dichiaro in atto, non mi si deve dare questa possibilità anche quando il conguaglio non c'è ma il fisco me lo accerta? La natura dell'imposta è sempre la stessa e se ho diritto ad essere trattato favorevolmente per un trasferimento che dichiaro, devo essere trattato allo stesso modo anche per un trasferimento che non esiste, ma che il fisco mi accerta.

M I C A R A , relatore. Comunque, si può anche rilevare che la forma di conguaglio fa nascere proprio la prima fase dello arrotondamento della proprietà contadina. E prendo il caso dei due fratelli: uno ha 750.000, l'altro 250.000; quello che ha preso 750.000, per 250.000 ha incrementato la sua proprietà; è questa, pertanto, una forma che facilita l'incremento in questione.

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le finanze. Il rappresentante del Governo non concorda con le osservazioni che sono state fatte dal senatore Cemmi e, di rincalzo, con la osservazione ultima del senatore Micara, perchè ritiene che il quadro di fatto che ha di fronte al proprio pensiero il senatore Cemmi, in relazione alla sua professione, alla

sua esperienza professionale in determinate zone, non corrisponda ad una condizione di carattere generale che si verifichi sempre e su tutto il territorio nazionale. Egli dice che gli uffici fiscali trovano la necessità di una corrispondenza tributaria del conguaglio anche quando la quota assegnata è corrispondente alla quota di diritto. È questa un'affermazione che non trova alcun conforto, se non nella affermazione stessa del senatore Cemmi; anzi, dal punto di vista della presunzione che gli uffici lavorino con una certa obiettività, io devo escludere che questi si divertano a trovare una diversità tra la quota assegnata e la quota di diritto, per il solo piacere di emettere il conguaglio.

Nella zona che ha presente il senatore Cemmi può essersi anche verificato qualche caso del genere, ma è questa un'affermazione che non posso accettare e, del resto, il collega De Giovine, pratico di altra zona, mi dice che ciò normalmente non avviene.

Ora, i benefici fiscali ci sono quando l'esistenza del conguaglio è dichiarata contestualmente. Il senatore Cemmi, con la sua proposta, vorrebbe che i benefici si estendessero anche ai casi in cui questa dichiarazione non c'è.

Mi domando, allora, per quale ragione giuridica si dovrebbe fare questo trattamento. Se il conguaglio c'è, e le parti hanno l'obbligo di dichiararlo, usufruiscono dell'applicazione di questi benefici, quando la dichiarazione è contestuale; se invece le parti ritengono di non fare il conguaglio, ma il conguaglio c'è, è giusto che su questo conguaglio, che le parti hanno cercato di tenere nascosto, il fisco indichi l'imposta che la legge applica in questo caso.

Il Governo, pertanto, è contrario alla disposizione di cui all'articolo 4 e prega il senatore proponente di voler consentire, salvo naturalmente il parere della Commissione, al depennamento del suddetto articolo dal complesso del disegno di legge.

C E M M I . Vorrei rilevare che le esemplificazioni di carattere pratico che ho portato non costituiscono il fondamento della mia proposta. L'imposta di registro non è applicata sul prezzo, ma sul valore in comune

commercio, il quale non è determinato dalla parte ma dal fisco. Ora, anche prescindendo da una volontà costante del fisco di voler perseguire il contribuente...

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma c'è il valore in comune commercio!

C E M M Iil quale valore, però, non è sempre uguale per tutti. Non c'è niente di più vario che il valore di stima; infatti, uno stesso perito può valutare diversamente due fondi uguali e due periti diversi possono valutare diversamente lo stesso fondo. La valutazione in comune commercio non è il prezzo pattuito, e possiamo chiamare a testimone il rappresentante del Trentino-Alto Adige dove con la vecchia amministrazione dichiaravano valori veri e reali. Il concetto è diverso; se noi dicessimo la parola « prezzo », allora saremmo d'accordo, ma qui si parla di « valore », che è un elemento soggettivo.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Fino ad un certo punto!

C E M M I . Con ciò non si vuol dire che l'Amministrazione agisce male, ma il sistema fiscale porta a dei valori che una persona non è neppure in grado di prevedere. Perché, allora, volete castigare un individuo per questa sua impossibilità di fare una previsione su questa valutazione?

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo anche aggiungere, sempre a questo proposito, che se l'articolo 4 fosse approvato, il lavoro degli uffici diverrebbe indubbiamente enorme, ed è questa un'altra ragione che spinge il Governo a rinnovare la preghiera di sopprimere questo articolo.

C E M M I . Non mi resta, a questo momento, che rimettermi alla decisione della Commissione.

R O D A . Ho già fatto presente che io sono il più sprovveduto, tra tutti i colleghi commissari, nel giudicare questo disegno di legge; infatti, le condizioni cambiano da luo-

go a luogo e basta comprare o vendere un metro quadrato di terreno vicino a Milano per superare largamente il valore di 200.000 lire. A me sembra, tuttavia, che le osservazioni fatte dal Governo abbiano un contenuto pratico perchè potrebbe anche avvenire che gli eredi si mettano d'accordo per liquidare sottobanco le differenze di valore. Se per caso salta fuori una porzione con un valore superiore ad un'altra, per quale motivo dobbiamo inserire in questo disegno di legge una eccezione alla norma comune? I contraenti sono padronissimi di vendersi tra loro un bene immobile che vale un milione, per 100 mila lire; ma il fisco ha il pieno diritto di accertare quello che è il valore reale di quella porzione. E se uno dei contraenti, il venditore, che ha venduto per 100.000 lire quello che vale 1 milione, è stato sciocco e l'altro, che ha comperato per 100.000 quello che vale 1 milione, è stato furbo, non ne deve risultare compromesso l'interesse del pubblico erario.

Ecco, quindi, il motivo del successivo accertamento dell'ufficio che deve, in teoria ed anche in pratica, correggere tutti gli atti fatti da privati con valore soggettivo, in luogo del valore obiettivo determinato solo in sede di accertamento.

C E M M I . Vorrei fare un'ultima osservazione: se fossero vere le argomentazioni esposte dal rappresentante del Governo, sarebbero vere anche per gli aumenti di valore sulle compravendite, che non sono dichiarati nell'atto, ma vengono accertati successivamente.

P R E S I D E N T E . Non vorrei che si facesse confusione sul significato e sul valore effettivo della parola « conguaglio ». Il conguaglio è l'accordo che avviene fra le parti, le quali procedono ad una determinata divisione. Le parti assentono determinati valori e, a titolo di conguaglio, alla persona viene dato un *quid*; questo è il conguaglio che deriva dall'accertamento e dal consenso delle parti. Ma quando, a divisione avvenuta, a conguaglio operato dalle parti, definitivo, il fisco fa il suo accertamento (non agli effetti del conguaglio, ma agli effetti della imposta

da applicare) se il fisco ritiene che quel determinato appezzamento di terreno abbia un valore diverso da quello attribuito dalle parti nel fare il conguaglio, allora siamo, in questo caso, nel concetto dell'imposta.

Ho già detto che è concetto diverso quello del fisco da quello del privato, e non siamo più nel conguaglio, bensì nel concetto della imposta, che verrà applicata, e contro la quale, ovviamente, vi è il diritto di ricorso.

Mi sembra che le osservazioni fatte dal rappresentante del Governo meritino di essere prese in considerazione; infatti, stabilendo con questo articolo, a proposito del conguaglio, l'estensione di cui al secondo comma, verremmo, praticamente, a mettere in discussione tutti, indistintamente, gli atti fatti tra le parti e che daranno luogo al conguaglio. Il lavoro, in questo modo, risulterebbe enorme per gli uffici fiscali (e questo non sarebbe di per sè sufficiente a giustificare una disposizione non giusta), ma ritengo che non si debba approvare, proprio per il suo contenuto, una disposizione di questo genere.

Riassumendo, il conguaglio è accordo tra le parti e la diversa valutazione di ciò che le parti hanno fatto non è più conguaglio, è intervento del fisco per usare di un suo diritto alla tassazione, la quale può essere diversa da quella che le parti hanno stabilito.

Anche io, perciò, rivolgerei al senatore Cemmi la preghiera di voler accogliere l'invito del Governo, acconsentendo alla soppressione del secondo comma. Dal momento, poi, che il primo comma non è necessario in quanto contiene disposizioni che già rientrano nella precedente legge del 1954, proporrei la soppressione dell'intero articolo 4.

C E M M I . Non insisto, dopo l'invito del rappresentante del Governo e dello stesso Presidente; mi rimetto solo alla decisione che vorrà adottare la Commissione.

B E R G A M A S C O . Non comprendo quale differenza si possa fare tra la norma contenuta in questo articolo e quanto stabilito nel precedente. Nel conguaglio, infatti, che cosa è tassata? È tassata quella differenza che, a giudizio del fisco, non corrisponde all'uguaglianza delle quote. Supponiamo che vi

sia un podere diviso in due parti uguali, ma se per il fisco il valore di una parte supera quello dell'altra, su questa differenza di valore viene applicata la tassa di vendita.

Da un punto di vista giuridico mi sembra che la situazione sia la stessa in tutti e due gli articoli.

P R E S I D E N T E . Può essere che i condividenti, nel determinare il valore delle parti, abbiano usato un criterio diverso da quello che usa il fisco nell'accertare il valore fiscale. Voglio dire con ciò che quello che il fisco fa in seguito è solo una questione di carattere fiscale.

C E M M I . Anche l'aumento di valore in una vendita normale viene in seguito.

Non voglio tuttavia insistere, come ho già detto, anche in ossequio all'invito rivolto dal rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal Governo, tendente a sopprimere l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

In ogni caso le agevolazioni fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604 e 25 luglio 1952, n. 991, e relative modificazioni ed aggiunte, si applicano, semprechè ricorrano le circostanze nelle leggi stesse previste, e limitatamente ai beni assegnati a coltivatori diretti, agli atti per la suddivisione tra i soci dei beni di cooperative agricole regolarmente costituite, delle proprietà collettive e delle comunanze agrarie, anche se per lo acquisto dei beni le cooperative o le comunanze abbiano usufruito dei benefici fiscali.

M I C A R A , relatore. Ritengo che per questo articolo valgano le stesse osservazioni fatte a proposito dell'articolo precedente.

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le finanze. La ragione per cui il Governo ritiene che questo articolo non possa essere

accettato così come è stato formulato sta nel fatto che, mentre nulla ha da osservare per quanto riguarda i beni assegnati a coltivatori diretti e gli atti per la suddivisione tra i soci dei beni di cooperative agricole regolarmente costituite, ritiene, però, che il beneficio non debba essere esteso anche alle proprietà collettive ed alle comunanze agrarie. Come rappresentante del Governo chiederei, pertanto, all'onorevole proponente di voler accogliere un emendamento soppressivo delle parole « delle proprietà collettive e delle comunanze agrarie ».

R O D A . Ci troviamo, così, di fronte a questa tesi presentata dal Sottosegretario Piola, tesi che avrà pure le sue valide ragioni di essere; vorrei però osservare che il Governo non ha fornito una spiegazione valida. Ha chiesto la soppressione, all'articolo 5, di due soggetti di agevolazione fiscale: il primo costituito dalle proprietà collettive, il secondo dalle comunanze agrarie.

Ora, mi domando, da un punto di vista giuridico ed economico, che differenza vi è tra un singolo ed una proprietà collettiva? Una proprietà collettiva, di cinque, sei o ottanta persone, significa che queste persone si uniscono e comperano un appezzamento di terreno, un fondo agricolo o altro; se ogni quota singola di questa società civile, per così dire, rappresentata dalla comunanza agraria, rientra nei limiti oggettivi del provvedimento in questione, per quale motivo il complesso dei soci non deve godere dei benefici previsti da questo disegno di legge?

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le finanze. Le ragioni per cui il rappresentante del Governo ha ritenuto opportuno proporre questo emendamento sono di due ordini. Innanzi tutto il disegno di legge, secondo l'intendimento del proponente, tende a facilitare la formazione della piccola proprietà contadina; in secondo luogo, poi, mentre le cooperative e gli atti per la suddivisione tra i soci dei beni di cooperative (date le finalità delle cooperative stesse), possono raggiungere lo scopo che si prefigge questo provvedimento, quando si tratti di proprietà collettive e di comunanze agrarie, ci troviamo

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

57ª SEDUTA (31 maggio 1960)

di fronte a forme di comunione di natura completamente diversa e con finalità completamente diverse, per cui l'estensione non soltanto sarebbe un danno ulteriore per il fisco (e che il fisco ritiene di non poter sopportare), ma non rientrerebbe in quel concetto di piccoli raggruppamenti di cui il disegno di legge si fa bandiera.

Queste, ripeto, sono le ragioni che hanno indotto il Governo a proporre quell'emendamento.

C E M M I . Aderisco al concetto esposto dal rappresentante del Governo, e mi dichiaro, pertanto, favorevole al suo emendamento.

R O D A . Dopo le spiegazioni fornite dal Sottosegretario Piola, ritengo di poter comprendere i motivi che lo hanno indotto a proporre l'emendamento in questione.

P R E S I D E N T E . Per una questione di principio, tuttavia, desidero rilevare che nella relazione non vi è una sola parola di spiegazione in merito all'articolo 5, ed io non posso essere d'accordo con questa consuetudine di formulare gli articoli senza adeguata illustrazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, soppressivo delle parole « delle proprietà collettive e delle comunanze agrarie ».

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 6.

Tutti gli atti di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè tutti gli atti e documenti che devono essere prodotti per fruire delle agevolazioni fiscali in dette leggi previste, sono esenti dalla imposta sul bollo.

(È approvato).

Art. 7.

Gli atti di trasferimento immobiliare che hanno fruito delle agevolazioni per la piccola proprietà coltivatrice non sono soggetti alla decadenza di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604 e all'articolo 6 della legge 1º febbraio 1956, n. 53, se i beni trasferiti sono di valore non superiore alle lire 500 mila.

C E M M I . Questo articolo non è suggerito da preoccupazioni di carattere fiscale nei confronti del contribuente, perchè le rivendite (cui si riferiscono le leggi nn. 604 e 53, citate nell'articolo 7 in esame) entro i cinque anni, nelle zone della piccola proprietà coltivatrice e nelle zone montane, non avvengono mai; infatti, chi compera il terreno in quelle zone, lo compera per tenerlo.

Eventualmente, se proprio vogliamo indicare una percentuale, in base all'esperienza degli anni passati, potrà forse esserci un individuo, su duecento o trecento, che rivende.

E riterrei a questo momento opportuno spiegare anche la portata dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604.

Quando l'Ufficio registra un atto fruente delle agevolazioni stabilite dalle due leggi, quella per i territori montani e quella per la piccola proprietà contadina, deve iscriversi l'articolo a campione, cioè su un gran registrone scrive che il tale atto, registrato il tale giorno, ha avuto quella agevolazione. Passati i cinque anni, deve rispolverare il registrone e andare a fare gli accertamenti per vedere se il fondo è stato rivenduto, accertamenti che sono laboriosi, anche perchè non è certo che l'eventuale rivendita sia stata registrata nello stesso Ufficio in cui fu registrata la vendita. L'indagine, pertanto, deve essere fatta dai vari uffici ipotecari, sempre supponendo che gli atti siano trascritti, perchè altrimenti nessuno potrebbe accertare la avvenuta rivendita.

Basterebbe che una persona molto furba registrasse al termine dei cinque anni e poi facesse la trascrizione il giorno seguente, per mettere il fisco in grado di non poter accertare il trasferimento.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)57^a SEDUTA (31 maggio 1960)

Tale lavoro, nei riguardi della piccola proprietà, diventa veramente colossale per gli uffici, e questa è stata la preoccupazione che mi ha indotto alla formulazione di questo articolo 7; desideravo, cioè, evitare agli uffici, specie ai piccoli uffici che non hanno tante sezioni specializzate, un lavoro enorme e un dispendio di energia, che non troverebbe, d'altra parte, corrispondenza nel recupero che il Registro potrebbe fare. Verrebbe a costare molto di più l'accertamento che non l'eventuale recupero della tassa.

O L I V A . Questo significherebbe che per i trasferimenti di beni con valore non superiore alle 500.000 lire non verrebbe neanche emesso il campione.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La ragione che impedisce di accettare l'articolo 7 è una ragione di principio. Le osservazioni esposte dal senatore Cemmi mi sembra non siano tali da costituire una motivazione giuridica convincente.

Indubbiamente, qualunque sia il lavoro che debbano svolgere gli uffici, se si verifica la ipotesi che un individuo abbia usufruito delle agevolazioni di cui alla suddetta legge n. 604, e poi abbia rivenduto la sua proprietà, è giusto che vi sia decadenza e che egli paghi quei diritti cui si è sottratto dicendo di agire per il raggiungimento di un determinato scopo, scopo che, viceversa, non ha voluto raggiungere, perchè ha rivenduto, sia pure per necessità e per cause indipendenti dalla sua volontà.

Si potrebbe, allora, limitare questa decadenza alla parte rivenduta, e l'articolo 7 potrebbe essere sostituito da un altro articolo del seguente tenore:

« Nel caso di rivendita parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la decadenza di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e all'articolo 6 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, opera limitatamente al valore della parte rivenduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l'intero fondo al momento dell'acquisto ».

Questa è la formulazione nuova proposta dal Governo; mi rimetto, tuttavia, alla decisione della Commissione. Se la Commissione ritiene di sopprimere addirittura tutto l'articolo in questione, non ho difficoltà, ma siccome è nostro intendimento aiutare questa gente e siccome a volte si può verificare la necessità di vendere, per ragioni familiari od altro, non vogliamo infierire troppo contro costoro che sono venuti meno allo scopo; l'imposta, pertanto, graverebbe solo sulla parte rivenduta.

C E M M I . Accetto l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Ritengo che la Commissione potrebbe accogliere la proposta transattiva presentata dal Sottosegretario Piola.

R O D A . Mi sembra sufficiente dire che le agevolazioni fiscali decadono soltanto per quella parte che riguarda il valore della porzione rivenduta; non vedo per quale motivo si debbano introdurre anche dei concetti di calcolo.

O L I V A . Perchè vi potrebbe essere una non corrispondenza tra il prezzo al momento dell'acquisto e quello al momento della rivendita.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, do lettura della nuova formulazione dell'articolo presentata dal Governo:

« Nel caso di rivendita parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la decadenza di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e all'articolo 6 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, opera limitatamente al valore della parte rivenduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l'intero fondo al momento dell'acquisto ».

La metto ai voti.

(È approvato).

Art. 8.

Per i trasferimenti di beni rustici, a qualunque titolo, che hanno luogo nei territori dei Comuni amministrativi riconosciuti, in tutto o in parte, montani, a' sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, la richiesta intesa a che la valutazione segua secondo i criteri stabiliti dalla legge di registro e da quella sulle successioni, anzichè in base ai coefficienti fissi di cui alle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044 e 27 maggio 1959, n. 355, può essere fatta nell'atto di trasferimento, nella denuncia di successione o in tempo successivo, mediante istanza in carta esente da bollo e con sottoscrizione non autenticata.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Riterrei opportuno che il proponente, senatore Cemmi, ritirasse questo articolo, depennandolo dal disegno di legge in esame, in quanto è intendimento del Governo rivedere tutto il complesso dell'oggetto di cui all'articolo 8, e non soltanto in rapporto ai terreni montani.

C E M M I. In seguito a questa assicurazione del Governo non insisto nel mantenimento dell'articolo in questione e sono disposto ad accogliere la proposta del Sottosegretario Piola.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento presentato dal Governo, tendente a sopprimere l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

Agli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, e della legge 6 agosto 1954, n. 604, e loro successive modificazioni, si considera proprietà contadina e proprietà montana, a tutti gli effetti, anche la quota indivisa di fondo rustico.

Per la concessione delle agevolazioni fiscali ai trasferimenti di cui alle dette leggi non

può essere fissato un minimo di superficie o di reddito imponibile nè alla proprietà già posseduta nè a quella acquistata.

C E M M I. Per quanto riguarda questo articolo è forse necessario qualche chiarimento.

Le varie Commissioni censuarie provinciali stabiliscono criteri che sono diversi, mi pare, da Provincia a Provincia.

Ad esempio, quando un individuo possiede un ettaro di terreno e ne compera altri due, siccome la parte arrotondante è superiore alla parte già posseduta, non è considerata come arrotondamento e quindi non si applica l'agevolazione. Questa mi sembra una disposizione piuttosto grave, perchè se per la proprietà contadina le agevolazioni vengono concesse non solo per l'arrotondamento, ma anche per la formazione stessa della proprietà contadina, è logico che una persona possa arrotondare la sua proprietà, eventualmente, in più riprese.

Una decisione del dipartimento catastale della mia Provincia esclude dai benefici fiscali un emigrante il quale, rientrando da una emigrazione, ha comperato mezzo ettaro di terreno, perchè solo quello ha trovato. Poi è di nuovo emigrato, ha fatto altri risparmi e, al suo secondo ritorno in patria, ha comperato un altro terreno che, però, essendo di superficie superiore al primo, non gli consente di usufruire delle agevolazioni fiscali.

Ritengo che questa decisione sia al di fuori dello spirito della legge.

Ora, sono d'accordo che non è lecito che una persona, grazie alle agevolazioni per la proprietà contadina e montana, vada a comperarsi tutto un paese, ma è anche logico che un individuo che non è in grado di formarsi la propria azienda in una volta sola, la formi in più tempi successivi. Non bisogna dire, pertanto, che se io possiedo poco non posso comperare di più, perchè questo significherebbe proprio uccidere la legge nella sua essenza e nel suo valore.

P R E S I D E N T E. Ma un limite alla parte che viene acquistata per l'arrotondamento della proprietà, ci vuole!

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)57^a SEDUTA (31 maggio 1960)

C E M M I . Un limite massimo sì, ma io pongo la questione del limite minimo.

Consentite di arrotondare in più riprese, in maniera che io quella tale superficie possa comperarla in più tempi successivi, fino a quel certo limite.

P R E S I D E N T E . Ci troviamo di fronte ad una questione delicata.

Potrebbe accadere che un povero diavolo possieda mezzo ettaro o un ettaro di terreno, in una zona dove vi sia la possibilità di estendere notevolmente questa proprietà; un individuo un po' furbo potrebbe spingerlo a comprare, mettendo lui i denari. In tale maniera una persona che ha un ettaro di terreno potrebbe comperare un podere vicino di 50 o di 100 ettari.

R O D A . Comprendo quali sono le perplessità che possono sorgere su questo argomento, e sarei forse anche del parere di formulare un articolo aggiuntivo, in cui si dica che sono esclusi dai benefici previsti nel disegno di legge e dalle agevolazioni concernenti la proprietà contadina, i proprietari di una certa determinata superficie, o che abbiano un certo determinato reddito. Questo secondo comma dell'articolo 9, però, ha la sua ragion d'essere. È stato citato l'esempio dell'emigrante che possiede un ettaro di terreno, e che, tornando una seconda volta in patria, non può comprare altri due ettari da unire alla sua proprietà, usufruendo delle agevolazioni fiscali, mentre potrebbe usufruirne comprando, ad esempio, in quattro tempi!

Le leggi, onorevoli colleghi, non si devono prestare a queste scappatoie! Ed una legge che favorisce, che, anzi, porta sul terreno disonestà fiscale, mi sembra che non sia una buona legge.

Stiamo bene attenti, perchè ove non fosse posto il principio sancito dal secondo comma dell'articolo 9, si verrebbe a formare un pericoloso terreno di scappatoia dalla legge.

Questo è il motivo per cui sono del parere che sia opportuno fissare non il minimo, ma il massimo.

O L I V A . Vorrei, anzitutto, chiedere conferma che il primo comma di questo ar-

ticolo 9 non ha niente a che vedere con il secondo; e se così è, pregherei di scindere queste disposizioni in due articoli distinti perchè, in realtà, leggendo il contesto dell'articolo nella sua attuale formulazione, si ha l'impressione che con il secondo comma si venga a limitare la questione delle quote.

Resta inteso, comunque, che si tratta di argomenti diversi.

Vi è poi una seconda osservazione da fare: ritengo che tutti siamo d'accordo sul concetto che si possa usufruire delle agevolazioni fiscali senza limitazioni di fatto, che verrebbero a svuotare lo spirito della legge.

Ora, il massimo, a quanto ricordo, risulta da un certo meccanismo: il Codice civile stabilisce la possibilità e la necessità della ricostruzione dell'unità poderale, che sarà determinata distintamente per zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, attraverso il giudizio di una Commissione tecnica locale, che funziona a questi effetti. La piccola proprietà contadina e montana, pertanto, si estende nel massimo che quella Commissione, in ogni Provincia e nelle varie zone, riconosce come minima unità poderale; si tratta, perciò, di un massimo che è, nello stesso tempo, un minimo, nel senso che quel minimo costituisce l'unità poderale. Nei limiti di questa unità poderale è ammesso costituire la proprietà contadina e la proprietà montana. Come conseguenza ne deriva, evidentemente, che fino a che non si arriva a quel limite si deve fare in modo che le agevolazioni siano sempre concesse, anche se un individuo parte da zero; altrimenti vi è l'assurdo che chi parte da zero può arrivare di colpo al massimo, cioè al minimo dell'unità poderale, mentre chi ha poco, un po' alla volta non ci arriva mai.

Se su questo concetto siamo d'accordo, credo che sarà solo questione di trovare la formulazione che ad esso sia più rispondente.

P R E S I D E N T E . Bisogna fare attenzione, perchè qui si parla di Codice civile e di leggi che già esistono, ma non dobbiamo dimenticare che, nel campo delle leggi, l'ultima approvata è sempre quella che ha ragione delle precedenti, e se l'ultima tratta

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)57^a SEDUTA (31 maggio 1960)

la materia delle precedenti e la modifica, è questa che ha valore.

Dal secondo comma dell'articolo in esame risulta che, per la concessione delle agevolazioni fiscali, non può essere posto un minimo di superficie o di reddito imponibile, nè alla proprietà già posseduta, nè a quella acquistata.

Ora, finchè si parla della proprietà posseduta, posso anche essere d'accordo, perchè si tratta, normalmente, di piccole proprietà; ma per quella acquistata mi sembra ingiusta la norma perchè allora uno potrebbe comperare anche una cascina!

O L I V A . Sempre, s'intende, nel massimo stabilito.

P R E S I D E N T E . Quella norma dichiara che non può essere posto alcun limite, il che significa che si può acquistare qualsiasi estensione di terreno. Facciamo attenzione, ripeto, perchè altrimenti andiamo incontro alla possibilità di frodi fiscali ad alto livello.

C E M M I . Bisognerebbe trovare una formulazione tale da salvare le preoccupazioni del Presidente. Faccio però presente alla Commissione che il massimo è già fissato in tutte le Province, e quando si supera quel limite massimo, le domande di arrotondamento di proprietà montana o contadina, vengono tutte respinte.

R U G G E R I . Basterebbe, allora, ribadire questo concetto.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mentre il Governo è favorevole alla norma contenuta nel primo comma dell'articolo 9, perchè questo beneficio viene già applicato (e quindi tale comma si può considerare pleonastico), viceversa è decisamente contrario alla disposizione contenuta nel secondo comma, perchè anche per quanto riguarda il minimo bisogna stare attenti.

Il proponente ha citato l'esempio (che può anche verificarsi qualche volta, non lo nego), dell'emigrante che torna in patria, compera una piccola porzione di terreno, poi riparte,

quindi torna di nuovo dopo due o tre anni, e acquista un altro pezzetto di proprietà.

Questa fattispecie può verificarsi, ma dobbiamo stare attenti al principio che stabiliamo, perchè non si possono ammettere benefici per una ipotetica costituzione di piccola proprietà, che noi riteniamo debba avere determinati limiti minimi, per dare ragione di vita a chi la possiede.

Inoltre, non comprendo quale significato possano avere i limiti stabiliti nei confronti della proprietà posseduta e non vedo la ragione per cui è stata introdotta questa norma.

Per quanto concerne, poi, la proprietà acquistata, si determinerebbe la possibilità di una serie di evasioni.

Non dobbiamo quindi esagerare e generalizzare, con una norma legislativa, che porterebbe a tante e tante difficoltà, una situazione o un fatto che il proponente ha rilevato nell'esercizio della sua attività professionale; non vogliamo andare incontro, ripeto, ad evasioni fiscali.

Pertanto, come ho sopra accennato, mentre non ha difficoltà ad accettare il primo comma dell'articolo 9 per quanto pleonastico, il Governo è decisamente contrario all'approvazione del secondo comma.

R O D A . Ho ascoltato con molto piacere le spiegazioni che sono state fornite dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

Sappiamo tutti che norme di questo tipo, concernenti la piccola proprietà contadina e la proprietà montana, valgono oggettivamente entro i limiti costituiti dall'unità poderale, che varia da Provincia a Provincia e da zona a zona.

Ora, io dico, senza superare questi limiti, ma entro i limiti dell'unità poderale, che sono fissati tassativamente zona per zona, non vi deve essere alcun impedimento.

In altri termini, se parto da zero o parto da una unità, posso arrivare di colpo da una a cento unità, aggiungendo alla mia proprietà iniziale altre 99 unità; e devo avere il diritto di godere di tutte le agevolazioni previste da queste leggi, purchè, ovviamente, il coacervo di queste unità comperate, in un solo o in più scatti, non superi i limiti fissati, come limiti massimi, di unità poderali.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

57ª SEDUTA (31 maggio 1960)

Questi sono i motivi per cui trovo molto logico l'inserimento della norma in questione, sia pure studiando una formulazione diversa; non posso, in questo momento, consentire a me stesso di approvare un provvedimento che concede, a chi oggi ha una certa unità poderale, di integrarla per arrivare al limite massimo consentito, ma che non concede la stessa possibilità a chi, invece, inizia con una unità poderale inferiore.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. E se quell'individuo non riesce ad arrivare a quell'ulteriore acquisto che si propone? Avrebbe goduto del beneficio, mentre noi avremmo solo ottenuto di dare un apporto alla polverizzazione della proprietà, che vogliamo evitare.

R O D A . Ancora una volta ripeto che sono il più sprovvéduto a parlare di questo argomento, anche a causa della zona in cui vivo, dove è sufficiente comprare appena pochi metri quadrati di terreno fabbricabile, per superare largamente il limite discrezionale delle 200.000 lire.

Comunque, pur non avendo una grande conoscenza di questi problemi di particolare tecnicità, mi sembra che il buon senso debba avere la sua importanza, ed è proprio questo buon senso che mi spinge a fare una osservazione molto semplice. Supponiamo, ad esempio, che il limite poderale di una certa provincia sia di 100 pertiche; allora, chi possiede 51 pertiche può comperarne altre 49 ed arrivare al limite di 100, rientrando in queste disposizioni di legge. Se invece un altro individuo possiede 10 pertiche, si trova nella condizione di non poterne comprare 11, perchè altrimenti non rientrerebbe nelle agevolazioni fiscali concesse dalle norme in questione.

Tutto ciò mi sembra pieno di incongruenza oltre che ingiusto.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non può accettare questo concetto.

Bisogna badare anche alla ragione di fondo della formazione della piccola proprietà.

Con queste disposizioni tendenti a favori-

re l'arrotondamento delle piccole proprietà, il Governo e il Parlamento hanno voluto formare delle unità colturali le quali, dal punto di vista economico, siano efficienti e sufficienti.

Noi desideriamo che questa gente, sia pure attraverso il meccanismo delle varie commissioni tecniche, formi un qualcosa che si avvicini e raggiunga l'unità colturale, e per tale motivo diamo queste agevolazioni, perchè con il raggiungimento di quella unità colturale si apporta un beneficio all'economia agraria della nazione. Ma se un individuo impiega 50 anni — e mi richiamo all'esempio del senatore Roda — ad acquistare un pezzo di terreno, un centimetro per volta, è possibile che si debba perpetuare questa situazione di antieconomicità, senza raggiungere poi l'unità colturale, mentre la stessa porzione di terreno potrebbe essere acquistata da un'altra persona che, effettivamente, arrotonderebbe la sua proprietà?

Questo è il concetto fondamentale che il legislatore ha tenuto presente nel concedere le agevolazioni per la piccola proprietà contadina e montana. Ed è anche questo il concetto per cui il Governo si oppone all'accoglimento del secondo comma di questo articolo 9, perchè è in gioco l'economia della nazione.

B E R G A M A S C O . Allo stato attuale delle cose, questo limite non è fissato in nessun caso?

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Codice civile non è riuscito ad arrivare a questa precisazione, perchè l'Italia è estesa, ed è difficile stabilire una unità colturale valida per tutte le zone.

La legge sulla piccola proprietà contadina ha previsto un meccanismo il quale, più o meno, si adatta alla situazione delle singole provincie. Sarebbe, pertanto, un errore, stabilire una norma che verrebbe a turbare la possibilità di arrotondamento di una unità colturale.

D'altra parte, la mancanza di un limite minimo perpetuerebbe l'esistenza di unità poderali non sufficienti dal punto di vista economico.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)57^a SEDUTA (31 maggio 1960)

Ricordo inoltre al senatore Cemmi che egli stesso aveva acconsentito all'accoglimento della tesi del Governo.

M I C A R A , *relatore*. Sono d'accordo con il concetto espresso dal Governo, ma vi sarebbe un'altra osservazione da fare.

Prendiamo il caso di una regione in cui l'unità colturale è stata fissata, supponiamo, in dieci ettari. Dove la proprietà è frazionata, un certo numero di persone potrebbe accaparrarsi, ed è facile farlo, porzioni di terreno, di due, tre, quattro ettari, porzioni di terreno che risultino determinanti agli effetti della formazione dell'unità colturale.

In questo caso tali persone non fanno altro che una speculazione, perchè solo loro sono in condizione di offrire, sul mercato, quel terreno che serve al completamento dell'unità poderale.

C E M M I . Come proponente dell'articolo in questione, aderisco alle osservazioni del Governo; vorrei tuttavia precisare che la posizione del Governo sarebbe sempre salva, qualora si modificasse l'articolo dicendo che non è fissato il limite per quanto concerne la proprietà già posseduta.

R U G G E R I . Desidero ancora osservare che, sopprimendo le disposizioni contenute nel secondo comma, veniamo a facilitare la formazione dell'unità aziendale da parte di coloro che partono già con una certa base, mentre non diamo la stessa facilitazione a coloro che partono con una base inferiore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento presentato dal Governo, espressivo del secondo comma dell'articolo 9.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 9, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

R O D A . All'inizio della discussione avevo manifestato delle perplessità circa il fat-

to che una legge di esenzione fiscale non abbia un termine di scadenza. Nel corso della discussione mi sono sempre più convinto che la mia eccezione iniziale era fondata, perchè molti colleghi commissari hanno trovato una analogia ed una certa corrispondenza tra le leggi di agevolazione fiscale in materia di piccola proprietà contadina e montana ed altre leggi del genere, come, ad esempio, quella per l'edilizia e quella sui fabbricati.

Se così è, faccio presente che la legge sui fabbricati ha un termine di scadenza, termine che abbiamo tenuto ristretto proprio per obbligare a costruire.

Ora, se anche il provvedimento in esame ha lo scopo di incrementare la ricostruzione dell'unità poderale (entro quei limiti economicamente sufficienti) è evidente che, volendo rendere veramente efficace questo incentivo alla ricostruzione dell'unità poderale, era necessario stabilire un termine anche in questo caso.

P R E S I D E N T E . La Commissione prende atto della dichiarazione del senatore Roda.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al Consorzio per la zona industriale nel porto di Ancona » (1008)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al Consorzio per la zona industriale nel porto di Ancona ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

O L I V A , *ff. relatore*. In assenza del senatore Cenini, relatore del disegno di legge, se il Presidente e la Commissione lo consentono illustrerò io, brevemente, il provvedimento in esame.

Per la costruzione e la gestione della zona industriale di Ancona è stato costituito, fin dal 1950, un Consorzio composto dalla Amministrazione provinciale di Ancona, dal Comune di Ancona, da quello di Falconara e da quello di Numana; vi aderisce anche la Camera di commercio di Ancona.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge si dice che il Consorzio ha da tempo elaborato i piani tecnici esecutivi per la realizzazione di un'area di 816.000 mq. principalmente mediante interrimento, per colmata, dello specchio di acqua compreso tra il molo sud del porto di Ancona e la stazione ferroviaria.

È anche prevista la realizzazione di servizi vari, come fognature, rete idrica, strade e così via, servizi, cioè, ai quali normalmente provvedono gli enti locali interessati.

Sembra che il valore delle opere si aggiri sulla cifra di due miliardi, dei quali il Consorzio ha già spesi, per suo conto, 460 milioni e si ripropone di stanziare altri 540 milioni, a completamento del primo miliardo, mediante l'alienazione di una superficie complessiva di circa 800.000 metri quadrati, di proprietà del Consorzio stesso.

Resterebbe, pertanto, il fabbisogno di un altro miliardo, per ottenere il quale il Consorzio intenderebbe contrarre un mutuo, ovviamente con l'Istituto che offre il denaro alle migliori condizioni per gli Enti pubblici.

Poichè si tratta, per l'appunto, di un Consorzio di Enti pubblici, si propone di autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui fino all'ammontare di un miliardo per l'esecuzione delle opere consorziali.

Questi mutui dovrebbero essere assunti e garantiti dalla Provincia e dai Comuni partecipanti al Consorzio, ciascuno per la propria quota di spesa e, ove occorra, anche per la quota di spesa a carico di altri enti consorziati.

La Cassa depositi e prestiti, quindi, rimarrebbe estranea alla regolamentazione dei rapporti di debito e credito fra gli enti consorziati.

Ho chiesto informazioni alla Cassa depositi e prestiti e mi si è data assicurazione che, proprio per la realizzazione delle zone portuali, la stessa Cassa è stata in passato, anche

prima della guerra, autorizzata a concedere mutui. Un notevole precedente è costituito, ad esempio, dal porto di Marghera.

Tra le particolarità di questa operazione, vi sarebbe quella concernente la durata che, anzichè in 35 anni, dovrebbe essere fissata in 30 anni in quanto il Consorzio, essendo costituito già da tempo, verrebbe a scadere per l'appunto fra trenta anni. Questa è anche una delle ragioni dell'urgenza di questo disegno di legge, perchè se passasse ancora del tempo prima della sua approvazione, sarebbe necessario modificare questa durata, diminuendola.

Un'altra particolarità è rappresentata dalla garanzia che viene richiesta allo Stato. Nell'articolo 2, primo comma, si dice infatti: « Nel caso di accertata impossibilità da parte della Provincia e dei Comuni consorziati di garantire i mutui con cespiti delegabili per legge alla Cassa depositi e prestiti, i mutui stessi sono garantiti dallo Stato per capitale ed interessi ». Questo è l'altro punto importante sul quale desidero richiamare l'attenzione della Commissione, perchè questa forma di garanzia da parte dello Stato è già abbastanza usata, e non sarebbe auspicabile che venisse largamente estesa (ad esempio, è stata prevista già per i mutui agli ospedali).

Si tratterebbe, in questo caso, di fare una eccezione, per quanto riguarda il tipo di opere, eccezione che però, ritengo, rimarrebbe limitata al solo porto di Ancona; e se anche dovesse costituire un precedente solo per altri casi consimili, questi rappresenterebbero, in pratica, un numero assai limitato.

Ritengo che ulteriori informazioni potrebbero essere fornite dal senatore Ruggeri, particolarmente interessato a queste opere e bene informato su tutta la questione.

P A R R I . Il senatore Ruggeri potrebbe allora chiarire quali probabilità vi sono e quali previsioni si fanno sulla possibilità di effettiva realizzazione di questa zona industriale. Credo che non rimarranno delle aree vuote.

R U G G E R I . È questa, in fondo, la questione principale, perchè, con la formu-

lazione stabilita all'articolo 2, in cui si parla della prevista impossibilità da parte degli enti locali di dare garanzia alla Cassa depositi e prestiti, è giusto che sorga questa perplessità.

Devo anzitutto rilevare che la denominazione di « zona industriale » è alquanto ambiziosa, e, del resto, la stessa superficie indica che non si può trattare di una zona industriale vera e propria.

Si tratterebbe di fornire questa area al porto di Ancona il quale, per la sua ubicazione, non ha più neppure un metro quadrato di terreno che gli permetta di soddisfare qualsiasi richiesta di aziende, private o non private, che hanno interesse a piazzare le loro lavorazioni a ridosso del porto. Così, periodicamente, sono state avanzate numerose richieste da parte di ditte, cooperative o aziende, per avere anche un ettaro o mezzo ettaro di terreno.

In effetti il punto che può lasciare perplessi è costituito dalla maniera in cui la questione sarà risolta.

C'è una garanzia reale, perchè 816.000 metri quadrati sono un capitale il quale non immediatamente (perchè non c'è una richiesta di tanti ettari per impiantare industrie o altro), ma, a breve scadenza, darà i suoi frutti.

Bisogna ricordare che da quaranta anni a questa parte si sono dovute respingere richieste di aree, benchè per la loro realizzazione e sistemazione industriale fosse stato già fatto 50 anni fa un progetto che sarebbe molto utile per l'economia legata al traffico marittimo del porto di Ancona. Se a quell'epoca si fosse fatto qualcosa, senza meno, ora, questi 80 ettari sarebbero stati utilizzati da industrie.

Proprio in questi giorni il Consorzio è in trattative con una ditta, la quale vorrebbe sistemare un impianto per la lavorazione di tronchi, ma purtroppo tutto è fermo perchè si aspetta l'approvazione di questo disegno di legge per decidere.

Pertanto, se non saranno concessi questi contributi, la appetibilità delle aree verrebbe meno e anche quello già fatto non avrebbe valore.

Sono Consigliere d'Amministrazione delegato dal comune presso il Consorzio, ed assicuro che questo potrà cedere questa area preziosa a circa 3.000 lire il metro quadrato; l'area è a contatto con il porto, in quanto si giunge fino alle banchine; un altro lato è aperto verso l'ingresso dell'autostrada Ancona-Pescara che si dovrà fare, e alle spalle ha il parco ferroviario. È stata già fatta, mediante una colmata, una diga ricavando 13 ettari, però se si aspetta di fare la colmata di tutti gli ettari, come si è già fatto, con gli scarichi secchi della città, ci vorranno ancora 30 anni! Ecco la necessità di fare intervenire le draghe a coltello, le quali — ci hanno assicurato — in 2-3 anni finiranno la colmata.

Non si può neanche dire che gli Enti locali — Comune e Provincia — chiedano il contributo non partecipando all'opera perchè, come ha già accennato il senatore Oliva, essi hanno già speso 570 milioni e non possono andare oltre. Si prevede tuttavia che dovranno ancora intervenire con altri 150 milioni, perchè il miliardo previsto da questo disegno di legge non sarà sufficiente per tutte le opere. Bisogna pertanto riconoscere che gli sforzi locali sono stati ingenti; si è perfino comprato lo specchio d'acqua che è diventato di proprietà della Provincia e del Consorzio, i quali vi hanno cominciato a fare la diga spendendovi 20 milioni.

La situazione oggi è questa: che se non si faranno entrare al più presto in azione le draghe a coltello, le mareggiate potranno abbattere alcuni tratti della diga già realizzata, la quale è isolata e non è protetta dall'interno.

Si è parlato di una spesa di 2 miliardi per completare tutte le opere e tengo a far presente che in definitiva le aree si ridurranno a 75 ettari — lottizzabili e cedibili, perchè sono previste strade interne, fogne ecc. — in quanto la fascia costiera di 20 metri per due chilometri e mezzo (circa 5 ettari) dovrà essere ceduta dal Consorzio allo Stato, perchè il Demanio marittimo la richiede.

Si tratta dunque di 150 milioni che il Consorzio spende per restituire al Demanio, perchè per la legge sul Demanio marittimo è stabilito che la fascia costiera non può essere che di proprietà dello Stato.

Mi pare pertanto che la situazione di Ancona debba essere presa in considerazione e si impone qui il problema della impossibilità che le garanzie siano date solo dal Consorzio, senza l'intervento dello Stato.

Concludo, circa questi lavori, dicendo che, in seguito a pressioni e richieste, il Ministro Campilli nel 1951 fece una comunicazione nella quale si diceva che, studiato il problema, il Governo in linea di massima era d'accordo nel concedere il contributo. Si parlò allora di 100 milioni, ma il disegno di legge non fu mai presentato malgrado le assicurazioni.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Da parte del Governo nessuna obiezione al presente disegno di legge; ci sarebbe solo da apportare una modifica all'articolo 5 sostituendo nel primo comma la parola « ordinaria » con quella « straordinaria ».

Infatti, il contributo per queste opere è previsto dalla nota preliminare del bilancio preventivo 1961-62 nella parte straordinaria.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, a mio avviso sarebbe stato opportuno che nella relazione fossero state date spiegazioni per quanto riguarda la garanzia da parte dello Stato.

A questa in realtà non si è fatto il minimo cenno e pertanto il primo comma dell'articolo 2, non è stato illustrato. Così, la frase « accertata impossibilità da parte della provincia e dei comuni consorziati di garantire i mutui » fa pensare che quando il Consorzio non avrà più soldi da pagare, chi interverrà sarà lo Stato.

OLIVA, *f.f. relatore*. Le quote di mutuo sono garantite dalle provincie e dai comuni, e questo è detto anche nell'articolo 1.

PRESIDENTE. All'articolo 2 è ancora detto che l'Intendenza di finanza è autorizzata a prelevare sulle somme di spettanza del Consorzio quelle rispondenti alle annualità di ammortamento.

Se le provincie e i comuni fanno una delega, supposto che la possano fare, sulle imposte a favore della Cassa depositi e pre-

stiti, non c'è più bisogno di ricorrere ad altre fonti di sostituzione delle quote di ammortamento.

Vorrei inoltre fosse precisato quali sono le somme di spettanza del Consorzio.

RUGGERI. Sono le anticipazioni degli Enti locali obbligati dallo statuto, su deliberazione dell'assemblea, a fornire al Consorzio i fondi; cioè se lo statuto decide che gli Enti consociati devono stanziare ad esempio 200 milioni, questi sono obbligati a farlo, il mandato viene emesso di ufficio e i comuni e le provincie devono pagare.

Altra entrata poi è costituita dal ricavato delle aree cui accennavo prima e che sono una garanzia reale.

PRESIDENTE. Questo è il caso in cui comuni e provincie non abbiano fatto deleghe, il che vuol dire che l'Intendenza di finanza è obbligata a rivalersi sulle somme di spettanza del Consorzio in tutto o in parte se le deleghe sono aumentate.

Allora domando io: quali sono le somme sulle quali l'Intendenza può rivalersi?

RUGGERI. Il Consorzio con eventuali decisioni, può far partecipare il Comune ad ulteriori quote, e poi ripeto ci sono i ricavati dalle aree che devono essere versati in una Cassa da stabilire, perchè ora tutto il servizio di cassa lo fa una banca scelta dal Consorzio, mentre domani lo dovrà fare una banca scelta dal Ministero.

Ora, poichè i fondi devono passare attraverso tale banca nella conversione tra Consorzio e Ministero, l'Intendenza di finanza può intervenire perchè ha il controllo del movimento di cassa ed ha il diritto di prelevare le quote annuali, che sono di 30 milioni e che lo Stato è obbligato a pagare.

PRESIDENTE. Sarebbe stato opportuno garantire lo Stato e, ripeto, l'articolo 2 è stato introdotto senza che alcuna spiegazione al riguardo sia riportata nella relazione. D'altra parte mi pare che non si sia tenuto conto della strutturazione richiesta circa il fatto che lo Stato sia effet-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)57^a SEDUTA (31 maggio 1960)

tivamente garantito sul rimborso delle somme.

R U G G E R I . Settanta ettari di terra sono la garanzia principale.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La situazione considerata nell'articolo 2, riguarda il caso di accertata impossibilità da parte della Provincia e dei Comuni consorziati di garantire i mutui con cespiti delegabili per legge alla Cassa depositi e prestiti, ed in tal caso i mutui stessi sono garantiti dallo Stato per capitale ed interessi. Si tratta, pertanto, di una situazione transitoria, perchè tale possibilità si dovrà successivamente presentare, e quindi lo Stato non rimane garante senza che vi sia un obbligo da parte degli enti, qualora tale possibilità si verificasse. Bisogna, inoltre, considerare che le operazioni non vengono effettuate in una sola volta, ma verranno compiute man mano che sarà necessario spendere una determinata somma. Di conseguenza, lo Stato, affinché l'operazione si compia, provvede personalmente a garantire le differenze che, per il momento, vi possono essere.

R U G G E R I . Siamo tutti convinti che tale opera sia necessaria per il porto di Ancona.

P R E S I D E N T E . Ritengo che tutto quanto si faccia per il porto di Ancona debba essere compiuto senza scrupoli e con generosità, dal momento che si tratta di una città che, in seguito alle devastazioni subite, ha sofferto così profondamente, e che si trova al centro della sponda adriatica. Credo, anzi, che tale opera rappresenti, indipendentemente dalle disgrazie subite, un'utile valorizzazione anche per l'avvenire.

Ritengo, però, che sia nostro dovere di provvedere a che le operazioni finanziarie vengano compiute con una certa prudenza, in maniera che nel futuro non vi debbano essere sorprese.

R O D A . Associandomi alle considerazioni fatte dall'onorevole Presidente, vorrei

brevemente entrare nel merito della questione. È chiaro che, per una volta tanto, ci troviamo di fronte ad un'opera che si autofinanzia, poichè il finanziamento è, in questo caso, automatico e pacifico. Vi è una colmata di 81 ettari, e sottraendo da questi ultimi le strade e tutti i luoghi che diventeranno pubblici, avremo una area disponibile di circa 70-75 ettari, vale a dire pressochè 700 metri quadrati. Sappiamo che il ricavo presumibile ammonterà a circa 3.000 lire al metro quadrato, e quindi il totale dell'introito supererà i 2 miliardi. Per rispondere ai miei dubbi, vorrei, ora, conoscere in quanto tempo è prevista l'esecuzione della colmata.

R U G G E R I . La colmata è prevista in circa 2 anni. Bisogna, inoltre, tener presente che vi sono già 15 ettari serviti e di conseguenza vi è già un patrimonio messo in vendita e convenzionato; pertanto interverrà un interesse di finanziamento di 4.000 o 5.000 lire al metro quadrato.

R O D A . Vorrei, allora, formulare la mia domanda in una maniera più precisa: oltre ai 2 anni necessari per la colmata, quanto tempo occorrerà per approntare i servizi?

R U G G E R I . I servizi vengono allestiti man mano che si procede alla colmata.

R O D A . A questo punto la mia perplessità riguarda la lunghezza del mutuo. Per tale mutuo, infatti, è previsto un ammortamento di trent'anni, e di conseguenza calcolando in 2 anni l'esecuzione della colmata e aggiungendo altri 3 anni per il completamento dell'opera, ne deriva che, nel termine di 5 anni, per male che possano andare le cose, il Consorzio sarà in possesso dell'introito lordo delle vendite delle aree.

R U G G E R I . Non è possibile prevedere una vendita globale.

R O D A . Entro 10 anni, però, la vendita sarà certamente effettuata.

Vorrei, ora far rilevare che ci troviamo di fronte ad un progetto di indubbia utilità, che si autofinanzia sufficientemente e la cui realizzazione è prevista nello spazio di 3, 4 o 5 anni. Calcolando un periodo di tempo un po' più lungo per la realizzazione completa della colmata e degli edifici indispensabili al porto, la vendita dovrebbe effettuarsi piuttosto sollecitamente, dal momento che, a mio giudizio, essa dovrebbe avvenire prima ancora del termine dei lavori. Se le vendite verranno realizzate entro un lasso di tempo di 5 o 6 anni, ecco che le banche che dovranno amministrare gli introiti, le eventuali spese della colmata e successivamente le eventuali vendite, saranno in grado di essere in possesso dei realizzi nel termine di 7 od 8 anni. Perché mai, allora, dovremmo continuare ad impegnare la Cassa depositi e prestiti per un periodo di 30 anni?

Ci troviamo di fronte ad un'opera il cui costo è di circa 1 miliardo e 800 milioni, ed è chiaro che, dal momento che il Consorzio non ha scopi speculativi, esso adeguerà i prezzi della vendita in modo da integrare i costi sostenuti. Non intendo, comunque, entrare nel merito di quelli che possono essere i guadagni o le perdite, ma ritengo doveroso far rilevare che il ciclo di tali operazioni si concluderà nello spazio massimo di 7 od 8 anni.

RUGGERI. Effettivamente l'opera potrà essere ultimata nel termine di 7 od 8 anni, ma per quanto riguarda la vendita, si tratta di un atto di fede; non abbiamo i contratti in mano, e di conseguenza speriamo di vendere!

PRESIDENTE. Se il Consorzio, ad un dato momento, avrà i mezzi per poter estinguere il debito, lo estinguerà. È previsto che il rapporto si estingua in 30 anni, ma se il Consorzio avrà la possibilità di estinguerlo prima, non vi sarà alcuna difficoltà a che la Cassa depositi e prestiti ritiri quanto le è dovuto, chiudendo di conseguenza il rapporto.

RUGGERI. Vi è inoltre la difficoltà che la zona in questione non può essere occupata da grandi industrie che richiedono

un'area di almeno 20 o 30 ettari. Personalmente ritengo che, nonostante ciò, la vendita possa essere effettuata in 5 o 6 anni, ma non me la sento di dirlo con assoluta sicurezza.

R O D A . Dieci anni, però, dovrebbero essere sufficienti! Innanzitutto sono persuaso che se si colmano 800.000 metri quadrati di terreno, non è certamente per piantarvi delle viole mammole, ma perchè si sa benissimo che tale terreno sarà molto richiesto. Ecco la ragione per la quale sono convinto che i ricavi di quest'opera verranno realizzati in 10 anni al massimo, e non capisco, di conseguenza, perchè si debba configurare un mutuo di 30 anni.

PRESIDENTE. È stata stabilita una quota del 4 per cento da corrispondere per 30 anni; se ora noi riducessimo il mutuo a 10 anni, dovremmo modificare tutte le quote di interessi e di ammortamento.

R O D A . Non voglio insistere sul mio punto di vista, ma sono persuaso che, ad un certo momento, ci troveremo di fronte ad un ente che avrà lo scopo soltanto di amministrare quello che ha già ricevuto, e si manterrà in piedi solamente per pagare, fino al trentesimo anno, le quote che deve corrispondere alla Cassa depositi e prestiti. Non mi risulta che nel nostro Paese vi siano enti che si impiantano e vivono solo per adempiere a queste formalità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui fino all'ammontare di lire un miliardo al « Consorzio per la costruzione e la gestione della zona industriale annessa al porto di Ancona » per la esecuzione di opere consorziali.

I mutui concessi sono assunti e garantiti dalla Provincia e dai Comuni partecipanti al Consorzio, ciascuno per la propria quota di spesa e, ove occorra, anche per la quota di spesa a carico di altri enti consorziati.

La Cassa depositi e prestiti rimane estranea alla regolazione dei rapporti di debito e credito fra gli enti consorziati.

(È approvato).

Art. 2.

Nel caso di accertata impossibilità da parte della Provincia e dei Comuni consorziati di garantire i mutui con cespiti delegabili per legge alla Cassa depositi e prestiti, i mutui stessi sono garantiti dallo Stato per capitale ed interessi.

In tal caso, il Consorzio mutuatario è tenuto ad affidare il servizio di tesoreria, per tutte le entrate, ad una delle Aziende di credito contemplate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni. Nelle relative convenzioni — che saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro — deve essere inserita una clausola che autorizzi l'Intendente di finanza a prelevare sulle somme di spettanza del Consorzio quelle corrispondenti alle annualità di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate.

(È approvato).

Art. 3.

La somministrazione dei mutui avviene in base a stati di avanzamento delle opere murate del visto di approvazione dell'Ufficio del Genio civile di Ancona.

I mutui sono ammortizzabili in 30 annualità comprensive di capitale ed interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti. L'ammortamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della parziale od integrale somministrazione dei mutui.

Gli interessi dovuti sulle somministrazioni effettuate nel periodo che precede la messa in ammortamento dei mutui, sono capitalizzati.

(È approvato).

Art. 4.

In relazione alla garanzia dello Stato prevista dall'articolo 2, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte di ciascuno degli enti alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa stessa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

È autorizzata la concessione, sui mutui concessi al Consorzio di cui al precedente articolo 1, di un contributo costante per trenta anni nella misura del 4 per cento della spesa, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1960-61 si farà fronte con riduzione del fondo iscritto nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo relativo a provvedimenti in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari